

N. 1395

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Istituzione dell'Autorità dell'Alto Tirreno

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento, non ha permesso di salvaguardare nel nostro Paese gli interessi ambientali e di combattere la situazione generale di degrado idrico, con il grave stato di inquinamento raggiunto dai fiumi e dal mare.

La legislazione italiana sulle acque costiere, per la salvaguardia delle acque interne e la disciplina degli sversamenti di liquami inquinanti, si incentra su due testi fondamentali purtroppo non tra loro coordinati e che sembrano rispondere ad ottiche diverse. La citata legge n. 319 del 1976 e la legge 31 dicembre 1982, n. 979, non riescono ad ottemperare alle direttive che prevedono la determinazione della qualità delle acque, i valori-guida ed i valori-imperativi.

Nell'articolazione delle leggi italiane tali direttive, infatti, non sono chiaramente recepite e se ne perde l'effetto significativo.

Eppure la singolare storia geologica del nostro Paese, insieme a quella altrettanto singolare delle sue vicende umane, alla tormentata ed eterogenea orografia del territorio, alla fragilità, alla degradabilità ed al dinamismo del suolo e del sottosuolo, alla frastagliata complessità dell'idrografia, inducono ad individuare in una legge speciale il mezzo giuridico legislativo per un più sollecito intervento nella materia. Anche perchè gli ecosistemi divengono sempre meno capaci di accogliere le dinamiche dovute alle attività umane, proprio mentre la scienza ecologica mette in guardia l'uomo moderno contro i guasti causati dagli sperperi di ogni sorta con cui è stato aggredito l'ambiente naturale.

Bisogna quindi riconoscere ed esplicitare il legame fra l'attuazione delle politiche di risanamento ambientale e la politica per il

miglioramento della qualità delle acque, anche di balneazione.

Per conseguire tale scopo deve essere predisposto un piano pluriennale le cui linee di sviluppo non devono creare distorsioni di mercato, ma indicare un primo obiettivo generico, prima di passare a successivi approfondimenti di programmazione ambientale.

La mancanza di interventi adeguati può contribuire ad aggravare situazioni di dissesto già conosciute; si può citare ad esempio il fenomeno della subsidenza, ossia l'abbassamento del suolo causato dal costipamento dei materiali e dall'aumento della quantità di acqua estratta dal sottosuolo per fini industriali, agricoli e civili. Questo fenomeno, sommato all'innalzamento del livello del mare, contribuisce all'arretramento delle spiagge che colpisce gran parte dei nostri litorali.

Un'altra alterazione dell'ambiente che va attentamente valutata e controllata è quella determinata dalla realizzazione di bacini artificiali, i cui effetti si riscontrano sia sull'ambiente circostante e sull'intero bacino idrografico interessato, che sui tratti costieri influenzati dagli apporti solidi.

In Italia, come in tutti i Paesi del mondo con territori costieri estesi ed intensamente antropizzati, c'è viva attenzione per i sempre più diffusi e preoccupanti fenomeni di erosione delle spiagge.

Tali fenomeni erosivi, presenti ovunque lungo i litorali tirrenici, si accentuano in corrispondenza degli apparati deltizi, dove il fenomeno comincia a manifestarsi a spese dell'apice del delta e si estende, quindi, lungo le ali.

L'erosione ha interessato, più o meno intensamente, tutti i delta progradanti nel Tirreno e ha probabilmente preso l'avvio a seguito di opere di regimazione nei bacini idrografici; di frequente gli sbarramenti so-

no costruiti non lontano dalla costa come nel caso del fiume Tevere. Ad una sensibile riduzione del carico solido fluviale possono avere contribuito anche le passate ingenti escavazioni di inerti in alveo. Un esempio interessante è costituito dalla foce del fiume Arno (Toscana), dove l'erosione si è manifestata alla fine del secolo scorso e continua tuttora, soprattutto lungo l'ala destra, con un arretramento della linea di riva pressochè costante di circa 10 metri all'anno.

Fra le cause idrografiche dell'erosione, la subsidenza è senz'altro la principale ed in alcune zone quali la Toscana (pianura di Pisa) questo fattore può essere considerato uno dei maggiori responsabili dell'arretramento della linea di riva.

Negli anni '80, vista la scarsa efficacia delle opere di difesa si è iniziato ad adottare la tecnica dei ripascimenti il cui primo esempio, rimasto isolato, risale agli anni '60 ed era costituito da un impianto di *by-pass* automatico, che prelevava i sedimenti soprattutto al porto di Marina di Carrara per riversarli sottotutto lungo la spiaggia, in erosione, di Marina di Massa.

Considerata la scarsa disponibilità di sedimenti idonei per un ripascimento, il loro costo e l'estensione dei tratti da proteggere, attualmente si sta sperimentando un sistema misto che prevede il ripascimento, ma con una protezione dei sedimenti mediante una barra artificiale costituita da piccoli massi e ciottolame.

L'ipotesi è quella di ricostruire non solo la spiaggia emersa, ma anche quella sommersa ed in particolare la barra che possa operare lo smorzamento dell'energia che si riversa nella zona di battaglia e sui fondali di modesta profondità.

Si dovrà poi pervenire alla disciplina di tutti i tipi di discarica, dallo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti solidi e semisolidi al sistematico e continuo rilievo qualitativo e quantitativo dei corsi idrici, con gli obiettivi di qualità prefissati in funzione degli usi o delle esigenze di tutela ecologica, igienica e

turistica, alle informazioni qualitative e quantitative sui vari corsi idrici, insieme ai rilievi sistematici delle caratteristiche dinamiche dell'Alto Tirreno e delle concentrazioni in mare dei vari elementi inquinanti.

Con l'articolo 1 è istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità dell'Alto Tirreno, con sede in Marina di Massa, con varie funzioni tra cui quella di adottare il piano di risanamento dell'Alto Tirreno, provvedere al coordinamento degli interventi di emergenza approvando, altresì, il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità, provvedere al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione e proporre ai Ministeri competenti i provvedimenti da adottare contro i fenomeni di erosione della costa.

Con l'articolo 2 sono disciplinati i presupposti ed il contenuto del piano di risanamento prevedendosi un coordinamento del medesimo con i programmi previsti dalle Comunità europee, dagli accordi internazionali e dagli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa; in particolare il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina gli interventi previsti dall'articolo 1 del disegno di legge con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nell'Alto Tirreno, nonchè con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

Con l'articolo 3 è prevista una segreteria tecnica con a capo un segretario generale avente per lo più funzione ausiliaria e di coordinamento.

Infine, con l'articolo 4 sono previste disposizioni finanziarie per la copertura della spesa derivante del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorità dell'Alto Tirreno)

1. E istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità dell'Alto Tirreno, di seguito denominata «Autorità», presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, il piano di risanamento dell'Alto Tirreno;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, anche mediante ordinanze, con i poteri e per le finalità di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia dell'Alto Tirreno su proposta del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4; impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela dell'Alto Tirreno;

g) propone ai Ministeri competenti i provvedimenti da adottare contro i fenomeni di erosione della costa e provvede alla gestione del relativo piano di intervento.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Piano di risanamento)

1. Il piano di risanamento dell'Alto Tirreno assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi delle Comunità europee e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorità le necessarie misure di coordinamento.

2. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresì gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di

interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nell'Alto Tirreno, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

3. Il piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, integrato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 3.

(Segreteria tecnica)

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, a dirigente generale dello Stato di livello C.

2. Il segretario generale tra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti dell'Autorità;

b) cura, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

3. La sede dell'Autorità dell'Alto Tirreno è ubicata in Marina di Massa.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

